


»» NOTAIO REMO BASETTI

Titolare dell'omonimo studio torinese, collabora con la nostra rivista, per fornire ai lettori chiarimenti su problematiche e pratiche inerenti per esempio a successioni, donazioni, compravendita di immobili, costituzione di associazioni e fondazioni, convenzioni matrimoniali e costituzione di fondi patrimoniali, mutui e altri tipi di finanziamento.

PER LE VOSTRE DOMANDE SCRIVETE A
plusmagazine@fabiplus.org

»» C.a. Sig. Notaio,

mia suocera è mancata il 4/6/19. Mia moglie aveva ricevuto una donazione dell'alloggio dalla madre anni fa, tutto regolarmente registrato con atti notarili.

La donazione è da considerare come accettazione dell'eredità? Il ricongiungimento di usufrutto (già fatto) può ritenersi una tacita accettazione di eredità o è ancora possibile rinunciare all'eredità stessa, senza rinunciare alla donazione? La ringrazio della cortese risposta. Cordiali saluti.

Edoardo

Gentile Edoardo,

le donazioni vengono incluse nella massa ereditaria solo per calcolare la quota di cui il testatore poteva disporre, considerando la presenza di legittimari, e solo a fini fiscali. Ma la donazione rimane un atto tra vivi a se stante, senza che in alcun modo si determini una relazione con la successiva eredità e la sua accettazione. Quanto all'usufrutto, esso si estingue e non si trasmette: anch'esso dunque è fuori dal campo successorio.

Sua moglie quindi può rinunciare all'eredità, senza che questo infici in alcun modo la donazione.

Naturalmente, ma questo è cosa diversa, se vi fossero altri figli che non trovano nell'eredità beni capienti per la loro quota di legittima e che non hanno ricevuto analoghe donazioni, questi potranno agire in riduzione verso sua moglie.

»» Buongiorno Notaio,

il mio quesito riguarda la rinuncia all'eredità. Si tratta dell'eredità di mio padre, di cui siamo eredi io, i miei due fratelli e anche la moglie di mio padre. Pochi mesi dopo il decesso (avvenuto a settembre 2014) fu presentata e firmata da lei la dichiarazione di successione che indicava i quattro eredi e l'asse ereditario:

- a) una cifra trascurabile sul conto;
- b) come unico immobile dei terreni siti in Francia di nessun valore.

Ora io e i miei fratelli vorremmo per la nostra parte rinunciare all'eredità, non avendo mai fatto un'accettazione esplicita e

non avendo tenuto "comportamenti conclusivi". La nostra interpretazione è che la dichiarazione di successione sia un documento di natura prevalentemente fiscale per determinare l'eventuale tassabilità, ma che non ha conseguenze nella sfera del diritto civile e quindi non preclude (soprattutto non avendola noi firmata) la possibilità di una nostra rinuncia all'eredità per la quale se non erro il termine è di dieci anni. È corretta la nostra interpretazione? Grazie.

Fernando

Buongiorno sig. Fernando,

certo, la dichiarazione di successione, che grava sul chiamato, non implica assolutamente accettazione tacita per pacifica giurisprudenza della Cassazione. Segnalo una strana decisione della Cassazione del 2016 che considera idoneo a configurare accettazione tacita il ricorso contro l'accertamento di maggior valore. Ma fino a quel passaggio non ci sono problemi e il termine per accettare è di dieci anni. Cordialità.

